

ASSEGNO DIVORZILE

Il fondamento giuridico del contributo si ravvisa nel dovere di solidarietà post-coniugale, che obbliga gli ex coniugi al reciproco aiuto.

Il principio solidaristico, sulla cui base si ravvisa la *ratio* dell'assegno divorzile, non può essere affermato in termini assoluti, ma deve essere il risultato del bilanciamento dei principi che caratterizzano tale fase: solidarietà coniugale, autoresponsabilità e autodeterminazione.

Il necessario bilanciamento tra detti principi ha dato luogo a una diversa concezione dell'assegno divorzile, fondata sulle difficoltà esegetiche della giurisprudenza con riferimento al criterio guida ex art. 5 l. div.

GIURISPRUDENZA RISALENTE - SEZ. UN. N. 11490/1990:

Secondo la tesi più risalente, i “mezzi adeguati” a cui parametrare la portata dell'assegno equivalgono al “tenore di vita” vissuto durante il matrimonio, da cui si desume la funzione esclusivamente assistenziale dello stesso. Il giudizio sulla spettanza del diritto si doveva articolare in due fasi: una fase **sull'an**, che mirava a stabilire se i mezzi di cui disponeva il coniuge richiedente gli consentivano di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo, e un giudizio **sul quantum**, in cui si considerava la durata del matrimonio e il contributo dato dal coniuge alla vita familiare.

CASS. SENT. N. 11594/2017:

La sentenza in epigrafe, pur riconoscendo la funzione assistenziale dell'assegno, precisa che: il criterio dei mezzi adeguati e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli non doveva essere riferito al criterio del tenore di vita, anacronistico e legato all'assegno di mantenimento, ma al criterio dell'autosufficienza economica: mancanza di mezzi che impedissero al coniuge richiedente di poter vivere in modo libero e dignitoso. In tale prospettiva, il bilanciamento tra solidarietà e autoresponsabilità pendeva a favore dei secondi; sebbene il giudizio mantenga la sua connotazione bifasica, il contributo endofamiliare non rileva ai fini dell'an, ma esclusivamente del quantum.

SEZ. UN. N. 18287/2018:

Successivamente, è stato ribadito il necessario bilanciamento tra il principio di solidarietà, da un lato, e di autodeterminazione e di autoresponsabilità, dall'altro, sebbene il criterio da seguire in tale bilanciamento, secondo la nuova statuizione delle S.U., non deve essere ricercato al di fuori dell'art. 5 l. div.: non va più attuata la distinzione tra criteri attributivi e determinativi, ma tutti i criteri di cui all'articolo in esame devono assumere rilevanza, in una prospettiva unitaria, per la determinazione sia dell'an che del quantum.

Il superamento della struttura bifasica e la lettura unitaria della norma comportano il riconoscimento, accanto alla funzione assistenziale, di una **funzione perequativa-compensativa**, nel cui ambito il contributo endofamiliare assume rilevanza decisiva sia ai fini dell'an che del quantum.

- **CASS. CIV. N. 3095/2023:** Le **due componenti** che caratterizzano l'assegno divorzile fanno sì che il giudizio per il suo riconoscimento assuma una **portata diversa** a seconda che **sia o meno individuabile un contributo** del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge o del

patrimonio comune: il contributo, da mero criterio residuale per la determinazione del quantum, diviene criterio decisivo non solo sull'an, ma anche **discrimen** ai fini della portata del giudizio sull'assegno divorzile.

UNIONI CIVILI E ASSEGNO DIVORZILE

L'unione civile disegnata dal nostro legislatore consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva; è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l'assegno di mantenimento; ad essa si applica però - per espressa disposizione di legge - il comma 6 dell'art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi giurisprudenziali suesposti.

I termini per l'assegnazione del contributo in esame sono stati ulteriormente precisati da una recente ordinanza della **Cassazione civile, sez. I (25495/2025)**, con la quale la Corte precisa che: *“Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”*.